

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4678 del 05/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4880 del 05/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/04/2017, acquisita al Prot. Unione 15086 e da Arpa al PGFC/2017/5313, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile

Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, Prot. Unione 18554 del 03/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/6884, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 6334 del 24/07/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11141, il Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di richiesta di AUA presentata dal Sig. Giannicola Scarcella (...) in qualità di legale rappresentante della azienda HERA S.p.A con sede a Bologna in Via C. Berti Pichat 2/4 e la relativa valutazione impatto da parte del tecnico competente in acustica Ing. Mirco Fanti in data 27.03.2017 ,ai sensi dell’art. 2 della legge n. 447 del 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico.”*,

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali - Rapporto istruttorio acquisito in data 14/07/2017;

Atteso che nel sopraccitato rapporto istruttorio è riportato quanto segue: *“(...) Lo scarico è autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che prevede per l’agglomerato AFC0118_Ranchio (il quale comprende lo scarico in oggetto), il livello di priorità 1A e l’adeguamento dell’impianto entro il 31/12/2021. (...) Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021; entro tale termine dovrà essere realizzato l’adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.”*;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico n. 2_ID5102 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità **fino al 31/12/2021**. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

In data 05/04/2017 HERA Spa ha presentato al SUAP della Unione dei Comuni “Valle Savio” istanza di autorizzazione allo scarico n. 2 del comune di Sarsina. Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, n°574 del 22/11/2005, fu diniegata dall’Amministrazione provinciale Forlì-Cesena con atto n° 364 del 08/09/2011 in seguito al mancato adeguamento dell’impianto ai dettami della DGR 1053/2003. In base alla norma regionale l’impianto risulta inidoneo, come tipologia di trattamento, per la consistenza dell’agglomerato, pur possedendo una potenzialità superiore agli AE trattati.

Il GSII in istanza evidenzia che lo scarico è oggetto di un progetto di risanamento, in corso, che prevede la realizzazione di una condotta che, partendo dall’abitato di Ranchio e correndo lungo la strada di fondovalle “borello”, afferisce al sollevamento di Bora Bassa (fraz. Bora). In questo modo saranno collettati al depuratore di Bacciolino tutti gli scarichi di Ranchio e delle località intermedie. Nell’abitato di Ranchio è previsto lo sdoppiamento delle reti con la realizzazione di nuova fognatura nera; il GSII chiede pertanto l’autorizzazione nelle more della modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016 come indicati al punto 5 (livello priorità 1A) e al punto 6 della medesima (punto 1. Entro il 31/12/2021 esecuzione di tutti gli interventi relativi al livello di priorità 1A e 1B).

Lo scarico è autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che prevede per l’agglomerato AFC0118_Ranchio (il quale comprende lo scarico in oggetto), il livello di priorità 1A e l’adeguamento dell’impianto entro il 31/12/2021.

Il rapporto tecnico di Arpae ST si intende acquisito in quanto il parere emesso in data 23/03/17 PGFC/2017/4443 è da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell’ambito della DGR 201/2016) dotate di F.I. presente ma non adeguata;

In data 02/05/2017 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA ed acquisita in data 07/04/2017 PGFC/2017/5313.

C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII

Impianto:	Fossa Imhoff “Ranchio Vecchia” sc. 02_ID5102, agglomerato AFC0118_Ranchio (200<C<2.000 AE)
Ubicazione:	Via Castello – fraz. Ranchio (Sarsina)
Coordinate scarico: (ETRS89_UTM32)	746915 - 4872969

Parametri	dati	note
-----------	------	------

AE residenti	27	
AE fluttuanti	0	
AE totali trattati	27	
Volume complessivo attuale (l)	4100	Volume utile interno di cui 1.150 l per la fase di sedimentazione e 2.950 l per la fase di digestione.
Potenzialità Impianto (AE)	30	Considerando, così come previsto dalla delibera del 4 Febbraio 1977, una capacità pari a 140 l/ab*die (40 l per il comparto di sedimentazione e 100 l per quello di digestione)
Corpo Idrico recettore		Fosso di montagna
Bacino idrico		Fiume Savio

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. La tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff e della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
9. La fossa Imhoff, i pozzetti devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpaе di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpaе nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.